

N. 177 /2018 R.G.TRIB.

A / MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA

## TRIBUNALE DI GENOVA

### SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

**Francesco Mazza Galanti**

**Presidente**

**Paola Bozzo Costa**

**Giudice**

**Ottavio Colamartino**

**Giudice relatore**

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 177 / 2018

#### proposto da

**[Redacted]** nato in NIGERIA il [Redacted] /1997, C.F. [Redacted], *alias* [Redacted]  
 IA *sedicente*, C.U.I. [Redacted], ID N. [Redacted], elettivamente domiciliato in Genova,  
 Salita S. Viale, 5/2 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende  
 giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

#### RICORRENTE

#### nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA  
 PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA**, in persona  
 del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione  
 territoriale

#### RESISTENTE

#### e con l'intervento del

**PUBBLICO MINISTERO**

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva

#### OSSERVA

1. [Redacted], cittadino della Nigeria, (nato il 3.12.97), propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 17.10.17 e notificata il 11.12.17, con la quale la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. N. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso, con atto datato 10.7.18.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo l'accoglimento della subordinata domanda di protezione umanitaria, con atto depositato in data 11.9.18. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura, infine, non sono emersi precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore a tal fine delegato.

2. Il richiedente davanti alla Commissione ha premesso di essere nato a Ifeku Island, di appartenere alla etnia Igarra, di essere di religione cristiano cattolica.

Ha poi precisato

- Di avere una famiglia numerosa (il padre aveva due mogli, con la prima moglie aveva avuto 3 femmine, con la seconda, sua mamma, 5 maschi);
- Di essersi trasferito a Benin City
- Di essere entrato in un gruppo di malviventi chiamato EYE che lo costringeva ad uccidere ed a partecipare a fatti penalmente rilevanti;
- Di aver preso così parte anche all'assassinio di un politico locale (in sede di audizione giudiziale ha poi riferito che in realtà l'omicidio è stato solo tentato).

All'esito di tali fatti ha quindi deciso di fuggire.

Ha dichiarato che non vuole rientrare nel proprio paese perché teme ritorsioni dai partecipanti della setta (che lo starebbero cercando per tradimento) sia per timore di essere arrestato dalla polizia.

Si precisa che ha inoltre riferito di aver lasciato il proprio paese anche a causa degli scontri avvenuti nel 2001 tra la sua comunità e quella di Anegbette legati alla disputa per il possesso di un terreno.

La Commissione ha rigettato la domanda ed ha rilevato che le dichiarazioni rese dal ricorrente sui due fatti principali da lui narrati (scontro Anegbette e partecipazione al gruppo di malviventi/setta) non erano credibili; nell'atto della Commissione si legge: *"il giovane ha fornito risposte estremamente generiche, tali da far dubitare della genuinità del racconto stesso"*.

3. In sede di audizione giudiziale, si è tentato di approfondire i fatti.

Con riguardo alla guerra tra Ifekue e Anegbette ha riferito: *"R. il conflitto era su un pezzo di terra ed un fiume. C'è stata una guerra. ....R. hanno iniziato prima della mia nascita ma io ho visto anche la guerra nel 2001 – 2002."*

Con riguardo alla setta EYE, ha dichiarato di esser entrato a far parte della banda quando aveva 14 anni e che *"dopo un paio di mesi mi è stata assegnata una prima missione. Si trattava di un ragazzo che frequentava una ragazza che a sua volta aveva un interesse per un ragazzo che faceva parte della Banda. Mi hanno detto di ucciderlo perché lo avevano minacciato ma ha continuato."*

Alla specifica domanda *"quanti ragazzi hai ucciso?"* ha risposto: *"R. solo uno con le mie mani, il ragazzo di cui ho parlato. Ho cominciato subito dopo a pensare quello che avevo fatto."*

In merito alla sua partecipazione alla missione per l'assassinio del politico, ha precisato che non sono riusciti nel loro intento in quanto la *"sicurezza lo ha difeso ed ha ucciso 3 membri della banda"*. Sempre in sede di audizione giudiziale, con riferimento alla Libia ha dichiarato: *"R. non ricordo quando sono arrivato esattamente ma sono rimasto in Libia un anno intero, non ho lavorato ma uccidevano ovunque le persone di colore, mi nascondevo in casa di libico bravo ma poi è arrivata la polizia e sono dovuto scappare. Il signore che mi ospitava (per il quale facevo lavoretti domestici, pulizia) mi ha trovato il passaggio in nave per l'Italia."*

Per quanto concerne invece il suo **arrivo in ITALIA** ha chiarito di vivere a Genova presso il centro e che attualmente sta lavorando come muratore. Ha infine confermato di non voler tornare nel proprio paese poiché *“R. la polizia e la banda mi stanno cercando. Ho fatto una promessa ed ho firmato quindi continuano a cercarmi.”*

**4. Status di rifugiato.** Ciò posto, si osserva innanzitutto che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall’art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 251/2007.

Deve pertanto rigettarsi la **domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.**

#### **5. Protezione accordabile.**

##### **5.1 Causa di inclusione: rischio di tortura o altri trattamenti inumani o degradanti.**

Anzitutto occorre rilevare che se, con riguardo ai fatti relativi allo scontro con gli Anegbette, data la genericità del riferimento non può che condividersi il giudizio della Commissione, con riguardo alla narrazione dei fatti connessi alla partecipazione alla banda di malviventi denominata EYE lo si ritiene provato nei limiti ed in ossequio alle regole di cui all’art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007, apparendo il racconto dettagliato, coerente e plausibile<sup>1</sup>.

In questo senso, poiché il ricorrente afferma che in caso di rientro nel suo Paese rischierebbe di essere ricercato, catturato ed imprigionato a cagione della sua partecipazione al gruppo di malviventi, ovvero di essere un bersaglio del gruppo che scappando ha tradito, ed apparendo tale rischio verosimile ed attuale, sussiste pericolo per il richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. Un rischio che, in termini astratti, dovrebbe comportare il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della lett. b) dell’art. 14 d.lgs. 251/2007.

E tuttavia, tale forma di protezione non risulta applicabile per le motivazioni che qui di seguito si riportano.

##### **5.2. Causa di esclusione e conseguenze in termini di protezione accordabile in favore del richiedente.**

Sulla base di quanto dedotto in sede di audizione, il richiedente è da ritenersi colpevole di reati quali omicidio e di altre ipotesi delittuose, queste ultime quantomeno a titolo di concorso.

Quanto sopra quindi porta ad escludere la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria al richiedente, ai sensi dell’art. 16 lett. b) del D.lgs. n. 251/2007 [*“Lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero: (...) b) abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato”*].

Il concreto pericolo di trattamenti inumani o degradanti, di cui si è accennato sopra, comporta comunque l’applicazione del principio di *non refoulement* e, secondo il nostro sistema, il diritto alla protezione umanitaria di cui all’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si richiamano in tal senso e si fanno proprie le motivazioni della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. 6-1, Ord. 20/9/2013 n. 21667), secondo cui *“La Corte EDU ha più volte avuto modo di sottolineare che l’espulsione coatta dello straniero da parte di uno stato membro verso lo stato di*

<sup>1</sup> La norma precisa: a) *“il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda”*, b) *“tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi”* e c) *“le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone”*; d) *il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla*; e) *dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”*).

*appartenenza costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, ove sia verosimile che il soggetto espulso sia sottoposto in quel paese a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Ai fini di tale valutazione, la Corte ha ribadito che è ininfluente il tipo di reato di cui è ritenuto responsabile il soggetto da espellere, poiché dal carattere assoluto del principio affermato dall'art. 3, deriva l'impossibilità di operare un bilanciamento tra il rischio di maltrattamenti e il motivo invocato per l'espulsione (ex multis Corte EDU causa Saadi c. Italia, sent. 28 febbraio 2008, ric. n. 37021 del 2006; causa Abdelhedi c. Italia, sent. 24 marzo 2009, ric. n. 2638 del 2007; causa Ben Salah c. Italia, sent. 24 marzo 2009, ric. n. 38128 del 2006; causa Bouyahia c. Italia, sent. 24 marzo 2009, ric. n. 46792 del 2006; causa Darraji c. Italia, sent. 24 marzo 2009, ric. n. 11549 del 2005; causa Hamraoui c. Italia, sent. 24 marzo 2009, ric. n. 16201 del 2007; causa O. c. Italia, sent. 24 marzo 2009, ric. n. 37257 del 2006; causa Soltana c. Italia, sent. 24 marzo 2009, ric. n. 44006 del 2006; causa Sellem c. Italia, sent. 5 maggio 2009, ric. n. 12584 del 2008; causa Ben Khemais c. Italia, sent. 24 febbraio 2009, ric. n. 246 del 2007; causa Mannai c. Italia, sent. 27 marzo 2010, ric. n. 9961 del 2010; causa Adel Ben Slimen c. Italia, sent. 19 giugno 2012, ric. n. 38435 del 2010)".*

Occorre precisare in proposito che al presente giudizio non si applicano le modifiche apportate all'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 ed all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08 dal d.l. 4/10/2018 n. 113 (c.d. decreto sicurezza), in quanto instaurato, e comunque assunto in riserva, prima del 5/10/2018, data di entrata in vigore del decreto.

#### **6. Ulteriori motivi umanitari che impongono il rilascio del permesso di soggiorno.**

Per completezza, si ritiene doveroso comunque dare atto dell'esistenza di ulteriori motivi oggettivi e soggettivi che – anche da soli e a prescindere, quindi, dalla veridicità del suo racconto – impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine.

Si tiene conto, a questi fini certamente :

- del suo soggiorno in **Libia**, in una situazione di persistente paura per la spaventosa violenza presente in quel Paese, afflitto (circostanza da definirsi ormai notoria) da una sanguinosa guerra civile;

- del **percorso di inserimento ed integrazione** nel tessuto economico, sociale e culturale italiano (cfr. documentazione depositata da ultimo anche in sede di udienza, tra cui doc. n. 11 contratto di apprendistato).

Un percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel proprio paese, Stato in cui come noto la situazione politica e sociale non è certo equilibrata ed anzi vi sono gravi episodi violazioni dei diritti (sul punto si rinvia tra gli altri al documento *EASO* del giugno 2017 sulla Nigeria consultabile al seguente link [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO\\_Nigeria\\_Country\\_focusJune17\\_I\\_T.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Nigeria_Country_focusJune17_I_T.pdf), ivi, alla pag. 20 si legge “*Il governo della Nigeria sta conducendo operazioni militari contro il gruppo estremista Boko Haram dal 2009 mentre il gruppo ha commesso abusi dei diritti umani in tutta la Nigeria nord-orientale ( 31). L'ONU afferma che le pesanti violazioni dei diritti umani di Boko Haram, con conseguenti vittime civili, costituiscono violazioni del diritto umanitario internazionale*”).

Ma non solo; critica appare anche la situazione del sistema giudiziario (cfr. Pag. 31 del documento *EASO* citato “*Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, la magistratura in Nigeria ha risentito di mancanza di personale, scarsi finanziamenti, inefficienza, interferenza politica, corruzione, mancanza di attrezzature e scarsa formazione. Di conseguenza il sistema giudiziario non ha potuto funzionare adeguatamente . Freedom House ha raggiunto conclusioni simili nella sua relazione per il 2016 .*”), delle forze armate (alla pag. 32 si legge: “*L'esercito nigeriano è stato ripetutamente accusato di violazioni dei diritti umani. Nel 2015, AI ha riferito che le forze militari nigeriane hanno effettuato esecuzioni extragiudiziarie di oltre 1 200 persone nella loro lotta contro Boko Haram nel Nord-Est. Inoltre, secondo quanto riferito, hanno arrestato arbitrariamente almeno 20 000 persone, soprattutto giovani uomini e ragazzi, e 7 000 persone sono morte in detenzione militare*”) e della Polizia (pag. 33 “*Nel corso degli anni, la forza di polizia nigeriana è stata criticata per corruzione e abusi dei diritti umani da ricercatori e organizzazioni. In un recente studio il rapporto tra la polizia e il pubblico in Nigeria è stato definito «forse il più travagliato dell'Africa sub-sahariana».*”).

*Un'altra fonte osserva che la forza di polizia nigeriana è ampiamente percepita dal pubblico come l'istituzione più violenta e corrotta della Nigeria.”).*

Il richiedente, infine, ha tenuto in Italia una condotta regolare (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia), tanto che il PM ha proposto l'accoglimento della domanda di protezione umanitaria.

Alla luce di tutto quanto sopra osservato, sussiste il diritto del ricorrente, Signor . ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 286/98, secondo la disciplina precedente al c.d. decreto sicurezza, non applicabile *in parte qua* al presente giudizio per quanto già detto.

Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

**7. Sulle spese** Con riferimento infine alle spese di giudizio, stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-*bis* D.P.R. 115/2002 – alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente nato in NIGERIA il '1997, C.F. *alias* *A sedicente*, C.U.I. 0 ID N. *;* conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 9.10.2018

Il Giudice estensore  
(*Ottavio Colamartino*)

Il Presidente  
(*Francesco Mazza Galanti*)

*Minuta redatta dal Giudice Onorario Giorgia Scuras*

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0636d0968096f6d7487c051ea3

